

REGOLAMENTO (CE) N. 2957/94 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 1994****relativo al trasporto per la fornitura gratuita al Tagikistan ed al Kirghizistan di farina di frumento tenero conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan, del Tagikistan e della Moldavia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2621/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 2065/94 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito le disposizioni applicabili per la fornitura di prodotti agricoli disponibili all'intervento ma appartenenti allo stesso gruppo di prodotti previsto dal regolamento (CE) n. 1999/94; che occorre indire una gara per la fornitura di 30 000 t di farina di frumento tenero a destinazione del Tagikistan e del Kirghizistan;

considerando che, tenuto conto delle difficoltà attuali esistenti in queste repubbliche e dei problemi specifici di inoltro dell'aiuto in tali regioni, è opportuno organizzare la fornitura dei prodotti summenzionati in due lotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94, è indetta una gara per le spese occasionate dalla fornitura di 30 000 t (peso netto) di farina di frumento tenero, secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Le spese si riferiscono alla presa in consegna, nei porti di cui al paragrafo 3, della farina, fob stiva di nave marittima, ed al trasporto della stessa con mezzi adeguati sino ai luoghi di destinazione ed entro i termini specificati nell'allegato I.

L'aggiudicatario deve assicurarsi che il trasporto sia effettuato tramite un convoglio ferroviario composto da vagoni bloccati tra loro e non separabili per tutto il tragitto (train bloc).

3. La farina sarà tenuta a disposizione per l'imbarco nella maniera seguente:

Lotto n. 1

15 000 t disponibili in un porto comunitario situato altrove che nel mare Mediterraneo:

- 5 000 t a partire dal 16 gennaio 1995;
- 5 000 t a partire dal 23 gennaio 1995;
- 5 000 t a partire dal 30 gennaio 1995.

Lotto n. 2

15 000 t disponibili in un porto comunitario situato nel mare Mediterraneo:

- 5 000 t a partire dal 16 gennaio 1995;
- 5 000 t a partire dal 23 gennaio 1995;
- 5 000 t a partire dal 30 gennaio 1995.

La designazione definitiva dei porti sarà stabilita al momento dell'attribuzione della gara.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) 2065/94, le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee
FEAOG, sezione garanzia
Divisione VI/G.2
Ufficio 10/05
Rue de la Loi 120
B-1049 Bruxelles

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 19 dicembre 1994, alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 19 dicembre, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 27 dicembre 1994, alle ore 17.00 (ora di Bruxelles). In tal caso le date previste nell'articolo 1 e nell'allegato I sono da riportare di sette giorni.

2. L'offerta sulla fornitura della totalità dei quantitativi di un lotto precisati all'articolo 1, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 1 del regolamento (CE) n. 2065/94, l'offerta deve precisare l'importo globale in ecu richiesto per la totalità della fornitura di un lotto (peso netto) e l'importo in ecu per tonnellata (lorda) offerto per ogni destinazione, conformemente all'allegato IV.

⁽¹⁾ GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 29. 10. 1994, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 18. 8. 1994, pag. 3.

3. L'articolo 12, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 2065/94 non è applicabile.

4. In deroga all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di gara è fissata a 20 ECU/t di farina, da costituirsi in moneta nazionale.

5. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2065/94, la cauzione di fornitura deve essere depositata tre giorni lavorativi prima della presa in carico per ogni imbarco.

6. La cauzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2065/94 è fissata a 280 ECU/t di farina, da costituirsi in moneta nazionale.

7. Le cauzioni di cui ai paragrafi 4 e 6 devono essere costituite in favore della Commissione delle Comunità europee.

Articolo 3

Il certificato di presa in consegna menzionato all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2065/94

dev'essere emesso nei luoghi e dalle autorità previste nell'allegato II, conformemente al fac-simile riprodotto nell'allegato III.

Articolo 4

Per il pagamento previsto all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2065/94 l'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situato il porto d'imbarco ove viene effettuata la presa in consegna rilascia, dopo il completamento di tale operazione, un certificato attestante il prelievo totale della quantità prevista per ogni data di messa a disposizione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Lotto n. 1**

Condizionamento su palette da 1,05 t, imballate con teli di plastica e cerchiate per mezzo di cinghie.

Tagikistan :

7 500 t di farina di frumento tenero, in partenza da un porto comunitario situato altrove che nel mare Mediterraneo.

Stadio di consegna :

Merce non scaricata ai posti di frontiera.

Data finale di consegna ai posti di frontiera :

Sari-Assia : 2 500 t il 28 febbraio 1995.

Amusang (via Termes) : 2 500 t il 28 febbraio 1995.

Bekabad : 2 500 t il 3 marzo 1995.

Kirghizistan :

7 500 t di farina di frumento tenero, in partenza da un porto comunitario situato altrove che nel mare Mediterraneo.

Stadio di consegna :

Merce non scaricata ai posti di frontiera.

Data finale di consegna ai posti di frontiera :

Kara-Su : 2 500 t il 3 marzo 1995.

Lugovaya : 2 500 t l'8 marzo 1995.

Kara-Su : 2 500 t l'8 marzo 1995.

Lotto n. 2

Condizionamento su palette da 1,05 t, imballate con teli di plastica e cerchiate per mezzo di cinghie.

Tagikistan :

7 500 t di farina di frumento tenero, in partenza da un porto comunitario situato nel mare Mediterraneo.

Stadio di consegna :

Merce non scaricata ai posti di frontiera.

Data finale di consegna ai posti di frontiera :

Sari-Assia : 2 500 t il 28 febbraio 1995.

Amusang (via Termes) : 2 500 t il 28 febbraio 1995.

Bekabad : 2 500 t il 3 marzo 1995.

Kirghizistan :

7 500 t di farina di frumento tenero, in partenza da un porto comunitario situato nel mare Mediterraneo.

Stadio di consegna :

Merce non scaricata ai posti di frontiera.

Data finale di consegna ai posti di frontiera :

Kara-Su : 2 500 t il 3 marzo 1995.

Lugovaya : 2 500 t l'8 marzo 1995.

Kara-Su : 2 500 t l'8 marzo 1995.

ALLEGATO II

a) Luogo di presa in carico in Tagikistan

1. Posti di frontiera di Sari-Assia, Amuzang e Bekabad — stadio merce non scaricata.

Tuttavia per i vagoni per i quali i sigilli apposti dalla Commissione non siano ritrovati intatti ai posti di frontiera designati, il certificato di presa in carico potrà essere emesso soltanto dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce, da effettuarsi alla prima stazione all'interno del paese dove lo scarico sarà possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Ministry of Trade and Material Resources
of The Republic of Tagikistan
Dunshanbe
Ul. Bochtar n. 37

b) Luogo di presa in carico in Kirghizistan

1. Kara-Su e Lugovaya — stadio merce non scaricata.

Tuttavia per i vagoni per i quali i sigilli apposti dalla Commissione non siano ritrovati intatti ai posti di frontiera designati, il certificato di presa in carico potrà essere emesso soltanto dopo lo scarico ed il controllo quantitativo e qualitativo della merce, da effettuarsi alla prima stazione all'interno del paese dove lo scarico sarà possibile.

2. Autorità abilitata ad emettere il certificato di presa in carico :

Humanitarian Aid Commission
72003 Bishkek
Dom Pravitelstva

ALLEGATO III

Regolamento (CE) n. 2957/94

FARINA

Certificato di presa in consegna all'arrivo dei vagoni in Kirghizistan e in Tagikistan

Io sottoscritto,
(cognome, nome, funzioni)

agente per conto di

certifico di aver preso in consegna le merci indicate di seguito:

Tipo di prodotto: farina di frumento tenero

Luogo e data di presa in consegna:

Numero dei vagoni			Numero dei piombi		
Partenza	Quantità	Arrivo (firma)	Partenza	Arrivo [firma o osservazioni ⁽¹⁾]	Quantità ⁽²⁾
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

⁽¹⁾ Se all'arrivo i sigilli non sono intatti, al posto della firma si dovrà apporre la menzione: « da controllare ».

⁽²⁾ Da completare soltanto per i vagoni che hanno dovuto subire un controllo, precisare il peso esatto constatato.

Nome ed indirizzo della società di trasporto:

Nome ed indirizzo della società di sorveglianza:

Osservazioni e riserve:

Rappresentante della società di sorveglianza
Nome, timbro e firma

Nome, timbro e firma del beneficiario

.....
.....

.....
.....

ALLEGATO IV**Presentazione dell'offerta**

Per il lotto n. 1: partenza da porti non situati nel mare Mediterraneo

- a) Prezzo globale: ... ECU per un peso netto di 15 000 t.
- b) Prezzi unitari:
- verso il Tagikistan: ... ECU/t (peso lordo);
 - verso il Kirghizistan: ... ECU/t (peso lordo).

Per il lotto n. 2: partenza da porti situati nel mare Mediterraneo

- a) Prezzo globale: ... ECU per un peso netto di 15 000 t.
- b) Prezzi unitari:
- verso il Tagikistan: ... ECU/t (peso lordo);
 - verso il Kirghizistan: ... ECU/t (peso lordo).

N.B.: Ogni offerta deve riferirsi ad un solo lotto.

Cancellare la parte che non interessa.

Se un offerente è interessato a due lotti si prega di presentare due offerte completamente separate.
